



41/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **80690** del registro di Segreteria, proposto da **XX**, nato a omissis il omissis (C.f. omissis), residente a omissis (omissis) ed elettivamente domiciliato in Via Trinacria n. 23 (PA) presso lo studio dell'Avv. Claudio Fatta (C.F.: FTTCLD84P10G273E), del Foro di Palermo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, il quale dichiara di voler comunicazioni di rito all'indirizzo PEC: claudiofatta@pec.it

contro

il Ministero della difesa - Direzione Generale Della Previdenza Militare e Della Leva, in persona del Direttore Generale p.t. e del suo delegato – Capo Divisione Col. CCRN Maurizio MACAR del I Reparto, e del funzionario Capo Sezione Contenzioso Dott.ssa TALAMO Maria C.F. TLMMRA62T43H501V elettivamente domiciliato presso la sede di Viale dell'Esercito 178-186, 00143 Roma, P.E.C. previmil@postacert.difesa.it;

nonché contro

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587),
con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente
giudizio dall'Avv. Flavia Incletolli (C.F. NCLFLV62T42H501M,
pec: avv.flavia.incletolli@postacert.inps.gov.it, fax
06.94527726) giusta procura generale alle liti in atti
elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Legale
Regionale in Roma, Via Cesare Beccaria n.29.

per l'ottemperanza della sentenza emessa dalla Corte dei conti
– Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 128/2024 pubblicata
mediante deposito in Segreteria il 21.03.2024.

Visto il decreto presidenziale del 27 maggio 2025, n. 576 di
assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi all'udienza del 20 gennaio 2026 l'Avv. Flavia Incletolli per
l'INPS; nessuno è comparso per la parte ricorrente e per il
Ministero della Difesa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe, il Sig. XX ha agito per
l'ottemperanza della Sentenza n. 128/2024 con la quale questa
Corte, in accoglimento del ricorso teso al riconoscimento del
diritto alla rideterminazione del proprio trattamento di
quiescenza con applicazione con l'attribuzione dell'aliquota
prevista dall'art. 54 del D.P.R. n.1092/1973, così provvedeva:
“dichiara la contumacia del Ministero della Difesa – Direzione

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

Generale della Previdenza Militare e della Leva; accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione e compensa le spese”.

Ha dedotto, quindi, che il richiamato provvedimento veniva ritualmente notificato a mezzo pec in data 22.03.2024, senza esito.

Ha, quindi, invocato l’ottemperanza della pronuncia e concluso: *“disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, • accertare la violazione da parte della convenuta all’obbligo di conformarsi alla sentenza n. 128 del 2024, emessa da questa Ill.ma Corte dei conti in data 21.03.2024, notificata in data 05.08.2022. • conseguentemente, condannare controparte a porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti necessari per dare esatta esecuzione alla richiamata sentenza, ordinando in particolare la riliquidazione della pensione dell’istante con decorrenza 22.04.2015 con applicazione dell’aliquota di rendimento di cui all’art.54 del D.P.R. n.1092/ 1973 nella misura del 2,445% annuo per la parte dell’assegno calcolata con il sistema retributivo, provvedendo altresì al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati per i maggiori ratei, dal giorno della decorrenza del trattamento previdenziale, importo che dovrà, inoltre, essere incrementato della maggior somma tra la rivalutazione monetaria su base annua secondo indici gli ISTAT e gli interessi legali dalla data del fatto sino a quella della pubblicazione della presente sentenza, e ancora degli interessi legali da quest'ultima data sino all’effettivo. Il tutto come stabilito nella sentenza in questione; •*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

assegnare a controparte il termine di giorni 60 o il diverso termine, anche minore, per l'effettiva integrale esecuzione del dispositivo della sentenza; • nominare fin d'ora un commissario ad acta per provvedere su quanto richiesto per l'ipotesi che controparte non ottemperi entro il termine che verrà indicato; • sempre in caso di mancata esecuzione della sentenza entro il termine che sarà indicato dalla Corte, accordare al ricorrente una penalità di mora pari ad Euro 50,00 al giorno per l'eventualità di un ulteriore ritardo della Pubblica Amministrazione. • condannare controparte, inadempiente, ex art.91 c.p.c., alla refusione delle spese di lite del presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario e, in via equitativa, ex art.96, co. 3 c.p.c., al pagamento di una ulteriore somma a favore del ricorrente,".

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Con memoria del 19.11.2025 il Ministero della Difesa ha contestato la dedotta omessa esecuzione del provvedimento oggetto del giudizio di ottemperanza producendo copia del Decreto di riliquidazione n. 634 del 17.04.2024 (doc. 1 memoria) con il quale ha provveduto a dare esecuzione alla richiamata pronuncia.

Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso con il favore delle spese.

3. Con memoria del 16 dicembre 2025 si è costituito in giudizio l'Istituto previdenziale contestando l'avversa domanda di esecuzione asseverando l'avvenuta esecuzione delle procedure

tese alla riliquidazione del trattamento spettante alla parte ricorrente ed asseverando la prossima riliquidazione del dovuto comprensivo dei relativi arretrati ed accessori a valere sulla mensilità di febbraio 2026.

Ha quindi concluso invocando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

4. Con memoria prodotta in data 07 gennaio 2026 la difesa del ricorrente si è associata alla invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo in ogni caso per la refusione delle spese di lite atteso l'avvenuta esecuzione in data successiva all'instaurazione del presente giudizio di ottemperanza.

5. All'udienza di trattazione del 20.01.2026, l'Avv. Flavia Incletolli ha concluso per la cessazione della materia del contendere.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'esatto adempimento, da parte dell'Amministrazione, del giudicato in modo da consentire il concreto conseguimento dell'utilità o del bene della vita riconosciuto alla parte in sede di cognizione (Sez. III° nn. 266/2010, 50/2012 e 356/2014).

Presupposto del giudizio di ottemperanza è, quindi, l'inadempimento, anche parziale, dell'Amministrazione all'obbligo di conformarsi alla sentenza a fronte dell'esistenza di un giudicato, *recte* dell'indicazione di un obbligo statuito,

circostanza che esclude qualsiasi ulteriore accertamento e limita l'ottemperanza esclusivamente a tale obbligo.

Oggetto del presente giudizio è l'adempimento della pronuncia emessa da questa Sezione giurisdizionale, in funzione di Giudice unico delle pensioni 128 del 2024 con la quale è stato riconosciuto il diritto del ricorrente al ricalcolo del trattamento in godimento ex art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile.

La difesa dell'INPS ha ritualmente asseverato l'integrale adempimento della pronuncia oggetto di ottemperanza.

Analoghe deduzioni sono state svolte dal Ministero.

Anche il procuratore della parte ricorrente ha dato atto dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di questa Corte concludendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere insistendo, in ogni caso per la refusione delle spese di lite.

Deve pertanto essere dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere in linea con le finalità e peculiarità del giudizio di ottemperanza.

3. Sussistono nel caso di specie giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa l'attività avviata dalla Difesa del Ministero in data antecedente all'instaurazione del giudizio e i tempi tecnici necessari all'Istituto resistente per completare l'iter di liquidazione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026.

Il Giudice

Cons. Pasquale
Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.01.2026
per il Dirigente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
21.01.2026 12:54:22
GMT+01:00

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.